



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 138 del 17.07.2023

Oggetto:

COPIA

Aggiornamento piano triennale fabbisogni di personale (ptfp), della dotazione organica e del piano delle assunzioni per il triennio 2023/2025 e adeguamento piano annuale delle assunzioni anno 2023

L'anno duemilaventitre il giorno diciassette del mese di luglio, alle ore 09:25, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

USAI MAURO	SINDACO	P
MELIS FRANCESCO	VICE SINDACO	P
SANNA CLAUDIA	ASSESSORE	P
CACCIARRU ALBERTO	ASSESSORE	P
CHERCHI GIORGIANA	ASSESSORE	P
REGINALI DANIELE	ASSESSORE	P
SPIGA VITO	ASSESSORE	P
SCARPA ANGELA	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 7 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale TEGAS LUCIA presente nella sede comunale

Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco presente nella sede comunale

Partecipano alla seduta in collegamento da remoto gli Assessori CACCIARRU ALBERTO, CHERCHI GIORGIANA, REGINALI DANIELE, SPIGA VITO

Come indicato nel frontespizio del presente atto:

All'appello delle ore 09:25 del 17 luglio 2023 risulta:

- Il Segretario Generale, Dott.ssa LUCIA TEGAS, è presente fisicamente nella casa comunale.
- Il Sindaco MAURO USAI e gli Assessori FRANCESCO MELIS e CLAUDIA SANNA sono presenti fisicamente nella casa comunale
- Gli Assessori ALBERTO CACCIARRU, GIORGIANA CHERCHI, DANIELE REGINALI e VITO SPIGA sono presenti in collegamento da remoto.
- È assente l'Assessore ANGELA SCARPA.

Le modalità di collegamento per lo svolgimento della seduta, verificate dal Segretario Generale, rispettano le disposizioni regolamentari stabilite dalla sopracitata deliberazione di Consiglio comunale.

La Giunta comunale

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 264 del 04.11.2022 con la quale si è provveduto ad adeguare il programma dei fabbisogni per l'anno 2022 e, contestualmente, si è provveduto alla programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025;
- la propria deliberazione n. 18 del 31.01.2023 con la quale si è provveduto ad aggiornare il piano triennale fabbisogni di personale (ptfp), della dotazione organica e del piano delle assunzioni per il triennio 2023/2025 e ad adeguare il piano annuale delle assunzioni per l'anno 2023;
- la propria deliberazione n. 78 del 24.03.2023 con la quale si è provveduto ad aggiornare il piano triennale fabbisogni di personale (ptfp), della dotazione organica e del piano delle assunzioni per il triennio 2023/2025 e ad adeguare il piano annuale delle assunzioni a tempo determinato per l'anno 2023;
- la propria deliberazione n. 92 del 17.04.2023 con la quale si è provveduto ad aggiornare la programmazione del fabbisogno del personale 2023/2025, programmando, nell'anno 2023, l'assunzione di n. 1 (uno) Specialista in attività socio assistenziali (ex pedagoga – cat D), assunzione finanziata con finanziamenti regionali;
- la propria deliberazione n. 132 del 06.07.2023 avente ad oggetto: "Conferma deliberazione della Giunta Comunale n.78 del 24 marzo 2023 avente ad oggetto "Aggiornamento piano triennale fabbisogni di personale (ptfp), della dotazione organica e del piano delle assunzioni per il triennio 2023/2025 e adeguamento piano annuale delle assunzioni a tempo determinato per l'anno 2023;

considerato che:

- l'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *"Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli*

organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”;

- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”;*
- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'articolo 6, commi 2 e 3, del d.lgs. 165/2001 stabilisce: *“2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;*
- con decreto 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha adottato le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle

amministrazioni pubbliche”, nelle quali viene specificato che *“Le ... linee guida ... definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica”*;

preso atto che la disciplina recata dal d.lgs. 75/2017 stabilisce che la dotazione organica è un “valore finanziario di spesa potenziale” e che per gli enti locali “sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”;

ricordato che:

- il comune di Iglesias quale ente già soggetto al patto di stabilità interno soggiace alle limitazioni di spesa di personale di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 296/2006 che fissa tale limite nel valore medio del triennio 2011-2013;
- tale valore è fissato nella somma di € 5.426.915,35;

evidenziato che:

- *“Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, potranno quindi procedere annualmente alla rimodulazione qualitativa e quantitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati, ... garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Tale rimodulazione individuerà quindi volta per volta la dotazione di personale che l'amministrazione ritiene rispondente ai propri fabbisogni e che farà da riferimento per l'applicazione di quelle disposizioni di legge che assumono la dotazione o la pianta organica come parametro di riferimento (vedi, ad esempio ... l'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000)”*;
- restano comunque ferme le limitazioni assunzionali vigenti, anche a tempo determinato;
- gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- nel PTFP dovranno essere indicate *“le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*;

visti, a questo proposito:

- l'articolo 1, comma da 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- gli articoli 20 e 23 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

visto:

- l'art. 33, comma 2 del cosiddetto “Decreto Crescita”, decreto-legge 30 aprile 2019, n.

34, testo vigente che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, abrogando il vincolo del turn over e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

- il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*”, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

ritenuto necessario procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, aggiornandola con le nuove percentuali a seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione anno 2022;

visto l'allegato prospetto di calcolo (allegato A) del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2020/2021/2022, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2022 e delle spese di personale, calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale;

considerato che:

- in applicazione dell'art. 3 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera f), avendo al 31.12.2022, n. 25481 abitanti;
- gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:
 - o i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti;
 - o i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024;
 - o i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

dato atto:

- che la fascia demografica di cui alla lettera f) presenta i seguenti valori soglia (relativamente al 2023):

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 DM 17/3/2020	Valori calmierati Tabella 2 DM 17/3/2020	Valori soglia Tabella 3 DM 17/3/2020
--------------------	-------------	--------------------------------------	--	--------------------------------------

f	10.000-59.999	27%	21%	31%
---	---------------	-----	-----	-----

- che questo Ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera f) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 14,32%, si colloca nella fascia di virtuosità poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1;
- che pertanto è possibile incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite non rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006;
- che l'ente può procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato;

considerato che l'Ente può in qualsiasi momento modificare la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata, per il sopravvenire di nuove esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, sia in riferimento ad eventuali modifiche normative;

visti l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;

visto il Decreto del Ministro dell'Interno 18/11/2020, avente ad oggetto: "Rapporti medi dipendenti popolazione per classe demografica, validi per enti in condizioni di dissesto per il triennio 2020/2022, ai sensi dell'articolo 263 comma 2, del decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000";

dato atto che questo Comune non è in condizioni di dissesto finanziario né di squilibrio, e che la vigente dotazione organica del personale in servizio rientra pienamente entro i parametri dipendenti popolazione stabiliti dal predetto decreto ministeriale, avendo una popolazione al 31/12/2022 di 25.481 abitanti e 127 dipendenti, con un rapporto dipendenti popolazione pari a 1/201 anziché 1/152 (Comuni da 20.000 a 59.999), come determinato dal medesimo decreto;

dato atto, pertanto, che il numero effettivo del personale in servizio è nettamente inferiore rispetto a quello ritenuto necessario sulla base delle specifiche esigenze dell'Ente e dell'attività espletata;

considerato che l'ente rispetta gli obblighi assunzionali di cui alla Legge 68/1999;

preso atto, attraverso le attestazioni prodotte dai singoli Dirigenti, depositate agli atti, che è stata accertata l'inesistenza di situazioni di eccedenza e soprannumero di personale per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n.165/2001;

ritenuto di dover procedere ad un aggiornamento del programma delle assunzioni per il triennio 2023/2025, nonché all'adeguamento delle assunzioni per l'anno 2023 che tenga conto del turn over di personale e di eventuali nuove esigenze organizzative, al fine di continuare a garantire l'erogazione dei servizi, in relazione al numero e della complessità dei procedimenti gestiti da ciascun Settore, per garantire un efficiente funzionamento della macchina amministrativa;

considerato, inoltre, che con riferimento alle spese per il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone *"4-bis. All'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2020 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2020, n. 122 e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"*;

vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l.n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28."*;

richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

richiamato il comma 2, dell'articolo 36, del d.lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75/2017;

ricordato che, con riferimento alle assunzioni a tempo determinato o mediante altre forme di lavoro flessibili, la capacità assunzionale a tempo determinato è stata quantificata ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, in € 350.038,88;

dato atto del rispetto del tetto annuale del 20% dei rapporti di lavoro a tempo determinato sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato, art. 60 comma 3 del CCNL 16 novembre 2022;

preso atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente e trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio pluriennale;

visti gli allegati prospetti:

- allegato b) inerente l'aggiornamento della programmazione del fabbisogno 2023/2025 a tempo indeterminato;
- allegato c) dotazione organica costituita dai posti coperti più i posti programmati con il presente atto;
- allegato d) inerente l'aggiornamento della programmazione del fabbisogno 2023/2025 a tempo determinato;

precisato che la spesa del personale che discende dalle assunzioni programmate con il presente atto, dettagliatamente indicata al prospetto allegato E, rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, L. 296/2006 pari ad € 5.426.915,35;

dato atto che, con le programmazioni assunzionali di cui al presente atto, il Comune di Iglesias rimane, comunque molto al di sotto delle possibilità che sono previste dalle nuove disposizioni in materia di assunzioni;

verificato il rispetto dei vigenti presupposti normativi, introdotti dalla Legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 819 a 830 della L. 145/2018) necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'Ente:

- ha adempiuto alle previsioni in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogno di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017,
- rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e seguenti, L. 296/2006);
- ha raggiunto per l'anno 2022 l'obiettivo di finanza pubblica, conseguendo un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, ai sensi art. 1 comma 821 L. 145/2018,
- risulta adempiente agli obblighi di trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche BDAP,
- ha approvato con propria deliberazione n. 120 del 25.05.2023, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (P.I.A.O.), – ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021", contenente il PIANOTRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2023 – 2025;
- ha approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 3 del 12.01.2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione - Parte finanziaria - per gli anni 2023 (cassa e competenza) e per gli anni 2024 e 2025 (competenza), con l'indicazione dei capitoli affidati alla competenza dirigenziale;
- ha approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 24.03.2023 il piano esecutivo di gestione anno 2023;
- ha approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 20.04.2023 il Conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico dell'esercizio finanziario 2022;

considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

viste

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 19.12.2022 avente ad oggetto: Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2023- 2025 (Art. 170, comma 1, Dlgs 267/2000)”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 19.12.2023 avente ad oggetto: “Bilancio triennale 2023-2025 – Approvazione”.

acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239 D.Lgs 267/2000;
visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
visto il vigente “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi”;
acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n.267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;
con votazione unanime

delibera

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di prendere atto che il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del primo “valore soglia” di spese di personale su entrate correnti, precisamente nella percentuale del 14,32% (allegato a);
2. confermare, ai sensi dell’articolo 33 del D. Lgs. 165/2001, la non sussistenza di situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale nella struttura comunale con riferimento ai dipendenti e ai dirigenti, dando atto che pertanto l’ente non deve avviare nel corso dell’anno 2021 procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;
3. di aggiornare la programmazione del fabbisogno del personale 2023/2025 secondo quanto dettagliatamente indicato nei seguenti prospetti allegati alla presente deliberazione:
 - allegato “b” assunzioni a tempo indeterminato di cui il primo anno costituisce l’elenco annuale delle assunzioni;
 - allegato “c” dotazione organica costituita dai posti coperti più i posti programmati con il presente atto;
 - allegato “d” assunzioni a tempo determinato;
 - allegato “e” riscontro limiti di spesa 2023-2024-2025;
4. di stabilire espressamente che, in aggiunta alle esplicite previsioni contenute nella programmazione del fabbisogno del personale 2023/2025, sarà possibile procedere a:
 - 4.1 ricorso all’acquisizione temporanea di personale dipendente di altri enti e

assunzioni di cui all'articolo 110 del TUEL, per sopperire a cessazioni non previste nella presente deliberazione, nel rispetto della quantificazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del PTFP;

- 4.2 ricorso ad assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione di altro personale a tempo indeterminato di pari categoria e profilo che dovesse cessare e la cui cessazione non sia prevista nella presente deliberazione, da recepire nel successivo atto di programmazione;
- 4.3 ricorso a lavoro flessibile per esigenze temporanee o eccezionali non previste nella programmazione nel rispetto del tetto massimo di spesa a tempo determinato e del tetto massimo di spesa di personale ex art. 1 comma 557 e segg L. n. 296/06;
- 4.4 eventuale sostituzione di personale incaricato ex art. 110 del D.lgs. 267/00 in caso di cessazione anticipata rispetto alla naturale scadenza del contratto;
5. di approvare la nuova dotazione organica dell'Ente per l'anno 2023, come aggiornata con il presente atto, elaborata nel rispetto delle linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018, come esplicitato nell'allegato C);
6. di confermare la quantificazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del presente piano, e di dare atto del rispetto delle limitazioni della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi da 557 a 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
7. di dare atto che la presente deliberazione è coerente con il bilancio pluriennale 2023-2025 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del 19.12.2022;
8. di precisare che per le annualità 2024 e 2025 attualmente non sono programmate nuove assunzioni, fatto salvo che si potrà intervenire con l'adeguamento anche successivamente sulla base delle correlative disponibilità finanziarie;
9. di stabilire che gli atti di programmazione eventualmente in contrasto con il presente atto s'intendono disapplicati di diritto in base a nuova valutazione delle esigenze funzionali ed operative dei servizi ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 165/2001 e nel rispetto degli obiettivi di efficienza ed efficacia amministrativa;
10. di dare mandato al servizio personale in ordine agli adempimenti consequenziali al presente deliberato;
11. di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni Sindacali e alle R.S.U. dell'Ente ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché al Collegio dei Revisori;
12. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

13.di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato d.lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 17/07/2023

IL DIRIGENTE
F.TO LUCIA TEGAS

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 17/07/2023

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO
F.TO LUCIA TEGAS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MAURO USAI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/07/2023

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Comune dal **24/07/2023** al **08/08/2023** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 24/07/2023, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 08/08/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 24.07.2023

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS